

REGOLAMENTO (CEE) N. 876/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante gli ultimi tre trimestri del 1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 ⁽³⁾, ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore; che tale regime comporta, fra l'altro, la riscossione di un prelievo all'importazione;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il Consiglio può modificare, anteriormente al 1° aprile 1984, i diversi regimi che disciplinano il mercato dei prodotti in oggetto;

considerando che, in attesa di poter concludere accordi con gli altri paesi terzi che esportano tradizionalmente i prodotti in oggetto verso la Comunità e di conoscere le eventuali modifiche apportate agli accordi di autolimita-

zione vigenti, con il regolamento (CEE) n. 2977/83 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha limitato, durante il primo trimestre 1984, la riscossione del prelievo e il rilascio dei titoli d'importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi;

considerando che è probabile che i negoziati attualmente in corso sull'eventuale modifica degli accordi di autolimitazione in vigore non possano concludersi prima del 1° aprile 1984; che nessuna delle parti firmatarie ha risolto gli accordi esistenti, che restano pertanto in vigore;

considerando che appare opportuno prorogare sino alla fine del 1984 la validità del regime d'importazione applicabile ai paesi che non hanno stipulato accordi di tal genere;

considerando che è opportuno autorizzare le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli ultimi tre trimestri del 1984, il prelievo da riscuotere all'importazione per i prodotti figuranti qui di seguito è al massimo pari al 10 % ad valorem, entro i limiti dei quantitativi sotto indicati, espressi in tonnellate equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese terzo interessato e quantitativo		
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi (a)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina: B. altri (b)	0	0	75
02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: IV. delle specie ovina e caprina: a) fresche o refrigerate b) congelate	0 1 115	375 0	75 75

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Ungheria, Islanda, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Uruguay e Jugoslavia.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

⁽¹⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 26. 10. 1983, pag. 1.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati.

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, il rilascio dei titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo, per gli ultimi tre trimestri del 1984, nei limiti dei quantitativi specificati all'articolo 1. Tuttavia, i quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 2977/83 che eventualmente non fossero esauriti sono aggiunti ai quantitativi che possono essere importati per il quarto trimestre.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984 fino all'entrata in vigore di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD
